



Istituto Superiore di Studi Musicali
"O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41100 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928
Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 - 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916
c.f. 94144790360
P. Iva 03239880366

APPENDICE MANIFESTO DEGLI STUDI 2021/22

TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2021-2022

CORSI ACCADEMICI

L'importo dei contributi di funzionamento è determinato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 commi 252 e ss., dal DPCM 9 aprile 2001, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e dal D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, dal DM 234 del 26/06/2020, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'ISEE/ISEEU deve essere consegnato al momento dell'iscrizione\immatricolazione al fine di verificare la correttezza dell'importo delle tasse pagate. La mancata consegna della attestazione ISEE\ISEEU comporta l'inserimento nella fascia massima.

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in particolare prestazioni per il diritto allo studio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applica l'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Con lo scopo di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere del mantenimento dello studente, il nucleo dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a euro 6.500,00.

Se non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si tiene conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

DISPOSIZIONI PER STUDENTI STRANIERI

Ai sensi del comma 5, art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, la condizione economica degli studenti stranieri residenti in Italia o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio dell'anno precedente.

ESONERI

Secondo quanto stabilito dall'art. 9 (commi 2,3, 4 e 5) del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo di funzionamento e non devono presentare alcuna domanda di esonero:

- gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'art. 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (gli interessati dovranno comunque pagare la prima rata se dovuta);
- gli studenti con invalidità superiore al 66% e/o con riconoscimento d'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 104/92 (Gli interessati dovranno presentare in Segreteria il certificato della Commissione Medica di prima istanza da cui risulti il grado di invalidità);

Secondo quanto previsto dall'art. 255 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal DM 234 del 26/06/2020 sono esonerati dal pagamento del contributo di funzionamento gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) è inferiore o eguale a **€ 20.000,00**;
- b) sono iscritti all'ISSM a un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del **10 agosto** del primo anno, **almeno 10 crediti formativi** universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del **10 agosto** precedente la relativa iscrizione, **almeno 25 crediti formativi**. (Occorre allegare copia del libretto attestante il numero di cfa conseguiti entro i termini suddetti).

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a).

TRIENNIO ORDINAMENTALE DI I LIVELLO

STUDENTI IN CORSO E FUORI CORSO DA UN ANNO

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 20.001,00 e € 30.000,00 e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00 che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b) e c), il contributo di funzionamento è di euro 1.250,00

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera b) il contributo di funzionamento è di euro 1.350,00

STUDENTI FUORI CORSO DA OLTRE UN ANNO

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 20.000,00 e che soddisfano il requisito di cui alla lettera a) e c), il contributo di funzionamento è di euro 200,00

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 20.001,00 a € 30.000,00 e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	Non applicabile - contributo fisso 200 euro (comma 258 l. 232/2016)
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra € 30.001,00 e € 40.000,00, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera c), il contributo di funzionamento è di euro 1.700,00

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai € 40.001,00 oppure non producono ISEE, il contributo di funzionamento è di euro 1.800,00

BIENNIO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO

STUDENTI IN CORSO E FUORI CORSO DA UN ANNO

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra **€ 20.001,00** e **€ 30.000,00** e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere **b)** e **c)**, il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000 < X ≤ 22.000	80%
22.000 < X ≤ 24.000	50%
24.000 < X ≤ 26.000	30%
26.000 < X ≤ 28.000	20%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra **€ 30.001,00** e **€ 40.000,00** che soddisfano i requisiti di cui alla lettera **b)** e **c)**, il contributo di funzionamento è di **euro 1.500,00**

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai **€ 40.001,00** oppure non producono ISEE, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera **b)** il contributo di funzionamento è di **euro 1.600,00**

STUDENTI FUORI CORSO DA OLTRE UN ANNO

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a **€ 20.000,00** e che soddisfano il requisito di cui alla lettera **a)** e **c)**, il contributo di funzionamento è di **euro 200,00**

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra **€ 20.001,00** a **€ 30.000,00** e che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera **c)**, il contributo di funzionamento viene rapportato, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016 nel seguente modo:

ISEE	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
20.000 < X ≤ 22.000	Non applicabile - contributo fisso 200 euro (comma 258 l. 232/2016)
22.000 < X ≤ 24.000	50%
24.000 < X ≤ 26.000	30%
26.000 < X ≤ 28.000	20%
28.000 < X ≤ 30.000	10%

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra **€ 30.001,00** e **€ 40.000,00**, che soddisfano solo il requisito di cui alla lettera **c)**, il contributo di funzionamento è di **euro 1.900,00**

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore ai **€ 40.001,00** oppure non producono ISEE, il contributo di funzionamento è di **euro 2.000,00**

STUDENTI STRANIERI NON RESIDENTI

Per gli studenti stranieri non residenti in Italia per i quali è inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'art. 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo di iscrizione e di frequenza è così stabilito:

STUDENTI STRANIERI IN CORSO E FUORI CORSO DA UN ANNO	
TRIENNIO ORDINAMENTALE DI I LIVELLO	€ 1.350,00
BIENNIO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO	€ 1.600,00

STUDENTI STRANIERI FUORI CORSO DA OLTRE UN ANNO	
TRIENNIO ORDINAMENTALE DI I LIVELLO	€ 1.800,00
BIENNIO ORDINAMENTALE DI II LIVELLO	€ 2.000,00

RATE

Il pagamento del contributo di funzionamento dovrà essere effettuato in due rate ciascuna pari al **50%** dell'importo totale, **aggiungendo alla prima rata il contributo di assicurazione di 5,00 euro**. La prima rata (**comprensiva del contributo di assicurazione di 5,00 euro**) è da versare all'atto della presentazione della domanda di iscrizione e comunque non oltre il 31 ottobre. La seconda rata, a saldo, va versata entro il 31 gennaio. **Gli studenti iscritti a tempo parziale e gli studenti in piano di studi condiviso con l'Università' versano l'80 % del contributo.**

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti gli studenti dei corsi accademici sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:

- **tassa regionale per il diritto allo studio universitario (€140,00 per ogni anno, da pagare con bollettino postale su c/c 68882703 intestato a Regione Emilia Romagna - Tassa regionale diritto allo studio universitario con causale: Tassa regionale diritto allo studio universitario ISSM "Vecchi-Tonelli" Modena a.a.2021/22).**

SOSPENSIONE DAGLI STUDI

Lo studente che dopo aver sospeso gli studi sia stato riammesso alla prosecuzione della carriera, è tenuto a versare la **tassa relativa alla ricognizione degli studi stabilita in € 50,00**

MORA

Il versamento in ritardo rispetto alle scadenze previste è consentito, ma comporta il pagamento di un diritto di mora di:

- 50,00 euro per il pagamento della prima rata dal 01 novembre 2021 al 23 dicembre 2021;
- 100,00 euro per il pagamento della prima rata dal 24 dicembre 2021 in poi;
- 50,00 euro per il pagamento della seconda rata dal 01 febbraio 2022 al 05 marzo 2022;

- 100,00 Euro per il pagamento della seconda rata dal 06 marzo 2022 in poi;

I versamenti sono effettuati con bonifico intestato a :

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VECCHI – TONELLI DI MODENA
IBAN: IT06F0200812930000100565469 gestito da UNICREDIT BANCA SpA,
agenzia di Piazza Grande, n. 40 41121 Modena